

STATUTO - Associazione "WikiMafia Associated"

Titolo I - Costituzione, denominazione, sede, finalità

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede

Con la denominazione "WikiMafia Associated" è costituita un'associazione di promozione sociale, ai sensi dell'art.36 e seguenti del C.C. e del D.L.vo 4 Dicembre 1997 n. 460, attuativo della delega recata dall'art. 3, commi 188 e 189, della L. 23 Dicembre 1996 n. 662. L'associazione ha sede legale in Milano, inizialmente all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi operative o sezioni distaccate anche in altre città, all'estero o in Italia. L'associazione è apartitica e aconfessionale. La sua durata è illimitata.

Art.2 - Finalità dell'Associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e viene fondata per contribuire al sostegno finanziario di WikiMafia - Libera Enciclopedia sulle Mafie (www.wikimafia.it), oltre a radunarne i collaboratori, gli amici e i sostenitori nel perseguimento degli ideali della lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, promuovendo una cultura della legalità democratica e una nuova consapevolezza tra i cittadini. In conformità con questo obiettivo, l'associazione può promuovere e organizzare la raccolta di fondi, pubblici o privati, da destinare alle attività di quest'ultima, anche tramite campagne di sensibilizzazione, organizzazione di eventi, convegni e tavole rotonde, nonché spettacoli, manifestazioni e iniziative promozionali, ovvero l'ottenimento di contributi pubblici, locali, nazionali, europei e internazionali.

Per l'esclusivo ed il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, instaurare partnership con analoghe strutture anche internazionali, assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Titolo II - Gli Associati

Art.3 - Associati

Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche italiane e/o straniere, incensurate, che abbiano compiuto il 14° anno di età, oltre a quelle giuridiche, che condividano i valori dell'associazione.

L'iscrizione all'associazione è subordinata al pagamento di una quota minima di adesione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, differenziata per le persone fisiche e le persone giuridiche. Il corpo sociale è composto da soci fondatori, soci collaboratori, soci ordinari e soci onorari.

Sono Soci Fondatori i membri dello Staff di WikiMafia - Libera Enciclopedia sulle Mafie (www.wikimafia.it) che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo. I Soci Collaboratori sono soci ordinari accettati dallo Staff di WikiMafia - Libera Enciclopedia sulle Mafie nella creazione di voci per l'Enciclopedia. I Soci Ordinari sono la categoria base dell'associazione e contribuiscono economicamente, ma non solo, al perseguimento degli obiettivi dell'associazione. Ne fanno parte coloro che abbiano inoltrato espressa domanda di adesione ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto. I Soci Onorari sono una particolare categoria di associato riservata a tutti coloro che si siano distinti per meriti nella lotta alla Mafia. Sono prescelti e nominati come tali dal Consiglio.

La qualità di associato non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé o i propri familiari. Le cariche sociali non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Qualunque contributo in denaro o in natura dell'associato all'associazione non verrà restituito in caso di scioglimento o cessazione del rapporto associativo, per qualunque causa.

Art.4 - Ammissione, sospensione, radiazione ed espulsione

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati, attraverso il modulo preposto sul sito web <http://www.wikimafia.it>. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, dopo aver verificato l'idoneità generali del richiedente e la sua compatibilità con le finalità dell'Associazione, nonché l'assenza di motivi ostativi all'ammissione. L'Ammissione comporta l'obbligo di attenersi a tutte le regole dell'Associazione e di osservare le deliberazioni prese dagli organi della stessa. In particolare, ai fini dell'ammissione, il soggetto interessato dovrà prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla tutela e protezione dei dati personali, anche relativamente al periodo successivo alla propria partecipazione all'Associazione.

La perdita della qualità di associato, a qualsiasi categoria esso appartenga, è deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, per i seguenti motivi:

- 1) decesso;
- 2) recesso, da esercitarsi con lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno solare. In mancanza di tale comunicazione, il soggetto interessato sarà considerato associato anche per l'anno successivo e sarà tenuto al versamento del contributo annuo dovuto agli associati;
- 3) espulsione per:
 - a. mancato versamento del contributo associativo, previa diffida scritta del Consiglio Direttivo;
 - b. violazione delle norme statutarie o delle altre regole che disciplinano l'Associazione o delle deliberazioni degli organi della stessa;
 - c. assunzione di una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione e che ne possano ledere l'immagine;
 - d. gravi motivi, tra cui sentenza passata in giudicato per reati penali.

Art.5 – Soggetto Fondatore

L'Associazione nasce su impulso della direzione di *WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie* (<http://www.wikimafia.it>). Il simbolo adottato dall'associazione è di proprietà del sito web e del relativo proprietario.

Titolo III – Organi e funzionamento dell'Associazione

Art.6 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

L'Ufficio di Presidenza;

Il Collegio dei Revisori, qualora se ne ravveda la necessità da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art.7 – Assemblea dei Soci

7.1 Principi generali

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante dell'associazione. Legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

7.2 Presidente dell'Assemblea dei Soci e Segretario

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea degli Associati provvede a nominare il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione, che sarà trascritto in un apposito registro a disposizione di tutti gli associati. Il verbale di ciascuna Assemblea dei Soci deve essere sottoscritto dal soggetto che l'ha presieduta e dal Segretario.

7.3 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, con comunicazione scritta, tramite mezzi idonei (email, fax etc.), almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa è altresì convocata su richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo di almeno un decimo degli associati.

7.4 Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea dei Soci

Ha diritto di intervenire all'Assemblea il Socio in regola con il versamento del contributo associativo annuo. Ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto a un solo voto.

L'Assemblea degli associati può svolgersi anche audio e videoconferenza, nonché online, alle seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- 2) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati (non membri del Consiglio Direttivo) mediante delega scritta conservata agli atti dell'Associazione. Lo stesso associato non può rappresentare in Assemblea più di 3 (tre) associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto ai sensi dell'art.21, comma 1, cod. civ.

7.5 Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- sull'elezione del Consiglio Direttivo;
- su tutte le questioni attinenti le finalità e gli obiettivi dell'associazione;
- sulla nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, dei componenti del Collegio dei Revisori (e del relativo presidente) e sulla revoca dei Revisori;
- sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica allo Statuto, immodificabile nei Titoli I, II, III, salvo la facoltà riservata al Presidente di cui all'art.16 del presente Statuto.
- delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla destinazione dei beni.

I verbali delle assemblee vengono redatti dal segretario dell'assemblea e approvati dal Presidente.

7.6 Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati considerati nel loro complesso e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione e in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge e allo Statuto, fatto salvo per gli atti che siano per legge o per statuto demandati agli altri organi dell'Associazione. È composto da un minimo di 3 (tre) membri -due più il Presidente-, fino a un massimo di 7 (sette) - sei più il presidente-, sempre in numero dispari, rinnovati ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.

8.1 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione ed in particolare esercita le seguenti facoltà:

- elegge il Presidente, che rimane in carica tre anni;
- predispone i programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei Soci;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale, nonché le eventuali relazioni da illustrare all'Assemblea dei Soci sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri;
- determina la quota associativa minima di ogni categoria di associato e le relative modalità di versamento;
- accoglie o rifiuta le domande di ammissione all'Associazione e nomina i Soci Onorari;
- formula il regolamento interno dell'associazione;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- Propone la nomina, da parte dell'Assemblea dei Soci, dei componenti del Collegio dei Revisori;
- accetta donazioni, liberalità e lasciti, richiede e incassa contributi, riscuote crediti e amministra, in generale, le risorse economiche dell'Associazione e del suo patrimonio;
- delibera circa l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti;
- formula eventuali proposte di modifiche statutarie e si occupa della redazione di eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- ratifica o modifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente (o dal Vice-Presidente, a seconda del caso) per motivi di necessità e/o urgenza;
- può delegare parte dei suoi poteri di gestione a uno o più dei suoi membri.

8.2 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, con comunicazione scritta e tramite mezzi idonei (email, fax etc.), almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

8.3 Riunioni e modalità di partecipazione al Consiglio Direttivo

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In mancanza di entrambi, vi provvede il membro più anziano d'età. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 7.4, secondo paragrafo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su formato digitale o cartaceo, il relativo verbale, che sarà sottoscritto da chi avrà presieduto la riunione e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

Art.9 – Ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione di qualsiasi natura a nome dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, spetta al Vice-Presidente, nominato da lui stesso tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, può esercitare, ove vi sia urgenza e necessità, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Tesoriere, nominato dal Presidente, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnandoli con apposita relazione.

Art.10 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri, di cui due effettivi e un supplente, nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo tra persone di adeguata professionalità, anche estranee all'Associazione, qualora se ne ravveda la necessità da parte dell'Assemblea. Il Collegio dei Revisori è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'Assemblea dei Soci. I Revisori durano in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di mandato, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea dei Soci. Al Collegio dei Revisori spetta: il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Il Collegio dei Revisori deve redigere la propria relazione al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. I Revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Titolo IV – Disposizioni Finanziarie

Art.11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote associative annuali versate dagli associati;
- 2) da donazioni, lasciti, erogazioni, contribuzioni, sia di persone fisiche che giuridiche, pubbliche e private, con destinazione espressa, o deliberata dal Consiglio Direttivo, a incremento del patrimonio;
- 3) da eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle proprie attività che il Consiglio Direttivo abbia motivatamente deliberato di destinare a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- 4) da ogni altro bene, mobile o immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità, per il quale il Consiglio Direttivo abbia motivatamente deliberato la destinazione a incremento del patrimonio.

Il patrimonio è rigidamente asservito ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi. Eventuali utili o avanzi di gestione sono vincolati alle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse. È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.12 – Esercizio Finanziario

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il 15 (quindici) febbraio di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve predisporre e trasmettere ai Soci il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entro il successivo 1° (primo) marzo, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Titolo V – Disposizioni Finali

Art.13 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 7.

L'Assemblea dei Soci, con le stesse maggioranze previste per lo scioglimento, nomina uno o più liquidatori e ne determina il compenso.

L'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo VI – Disposizioni Transitorie

Art.15 – Nomina del primo Consiglio Direttivo

I Soci Fondatori partecipanti alla riunione costitutiva e di approvazione dello Statuto possono decidere, a maggioranza, di procedere seduta stante alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.

Art.16 – Norma Transitoria

Ove l'Associazione richiedesse il proprio riconoscimento, il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche e le integrazioni che fossero richieste dalle autorità competenti a tal fine.

